

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-227 del 17/01/2017
Oggetto	DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DITTA LODI SPA DI FABBRICO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-227 del 17/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno diciassette GENNAIO 2017 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 24514/2016

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**LODI Spa**" - **Fabbrico**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**LODI Spa**" avente sede legale e stabilimento in Comune di **Fabbrico – Via della Costituzione n.146-148** - Provincia di Reggio Emilia, per l'attività di **carpenteria metallica leggera per macchine agricole, trattori e macchine movimentazione terra** acquisita agli atti con prot.n.**PGRE/8970** del **11/08/2016** e successive integrazioni;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
2. Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
3. Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001);

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica dell'ARPAE Servizio Territoriale - Distretto Nord con atto n.prot.PGRE/2016/9870 acquisito in data 12/09/2016;

Visto il parere favorevole in materia urbanistica espresso dal Comune di Fabbrico con atto acquisito in data 13/09/2016;

Visto il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura del Comune di Fabbrico acquisito al prot. n. PGRE/2017/392 in data 13/01/2017 ed il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato IRETI SPA prot. n. RTO20371-2016-P ivi allegato;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/13 per l'impianto della Ditta "**LODI Spa**" ubicato nel comune di **Fabbrico – Via della Costituzione n.146-148** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale prot.n.58367/253/2014 del 24/10/2014 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia e modificata con successivo atto prot.n.48838/253/2014 del 21/09/2015;

3) che le condizioni e prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituente parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

- Allegato 2 – Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Si trasmette la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**LODI Spa**" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **carpenteria metallica leggera per macchine agricole, trattori e macchine movimentazione terra** nell'impianto ubicato in Comune di **Fabbrico – Via della Costituzione n.146-148** - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Il consumo massimo teorico di COV relativo ad una attività di progetto su 250 giorni/anno, è fissato in **10.172 Kg/anno**;

L'emissione totale di COV (espresso come C-Organico) è fissata in **27.619 Kg/anno**

EMISSIONE N.14 – IMPIANTO DI PIEGATURA ALBERI
 EMISSIONE N.27 – BRUCIATORE DA 120 KW RISCALDAMENTO VASCA SGRASSAGGIO ACIDO
 EMISSIONE N.28 – TUNNEL DI SGRASSAGGIO
 EMISSIONE N.29 – TUNNEL DI CATAFORESI
 EMISSIONE N.30 – TUNNEL DI POST-CATAFORESI
 EMISSIONE N.31 – TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE
 EMISSIONE N.32 – GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni **(3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata)** tramite PEC ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **13 Marzo 2017** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **20 Marzo 2017**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, **è prorogata**, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, **di anni uno (1)** a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia

realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione **si intende decaduta** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Valore Limite di Emissione Convogliata: 100 mgC/Nmc
Valore Limite di Emissione Diffusa: 25% di input di solvente

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	ASPIRAZIONE POSTAZIONI SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	14000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E3	PALLINATRICE	10000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E11÷E13	ASPIRAZIONE POSTAZIONI SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	12000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E14	IMPIANTO DI PIEGATURA ALBERI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E15	ASPIRAZIONE POSTAZIONI SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	12000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E16	ASPIRAZIONE POSTAZIONE SALDATURA MANUALE	6000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E17	SFIATO IMPIANTO PROVE NEBBIE SALINE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E18	ASPIRAZIONE POSTAZIONI SALDATURA MANUALE E ROBOTIZZATA	18000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare	< 10	
E19-E20	CABINA DI VERNICIATURA FONDO	10000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 100	

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E21/E22	CABINA DI VERNICIATURA	20000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 3 < 100	
E23	INGRESSO TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE	5000	Oltre il colmo del tetto	15	COV (Come C-Tot)	< 100	
E24	USCITA TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE	5000	Oltre il colmo del tetto	15	COV (Come C-Tot)	< 100	
E25-E26	BRUCIATORE (350.000 Kcal/h cad.)	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E27	BRUCIATORE DA 120 KW RISCALDAMENTO VASCA SGRASSAGGIO ACIDO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					
E28	TUNNEL DI SGRASSAGGIO	6000	Oltre il colmo del tetto	15	Fosfati (PO4)	< 5	
E29	TUNNEL DI CATAFORESI	6000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 10 < 100	
E30	TUNNEL DI POST-CATAFORESI	6000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 10 < 100	
E31	TUNNEL DI POLIMERIZZAZIONE	6000	Oltre il colmo del tetto	15	Materiale Particellare COV (Come C-Tot)	< 10 < 100	
E32	GRUPPO ELETTROGENO DI EMERGENZA	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D. Lgs. 152/06.					

1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate e del materiale particellare devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente;

2) La Ditta dovrà:

- effettuare autocontrolli di verifica delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni con periodicità almeno semestrale per l'emissione **E19-E20-E21/E22-E23-E24** ed una periodicità almeno annuale per l'emissione **E29-E30-E31** assicurando almeno tre letture per ogni misurazione di autocontrollo.
- annualmente ed entro la data del **31/03** la Ditta è tenuta ad elaborare il Piano di Gestione dei Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/06. Per la

compilazione del medesimo dovranno pertanto essere presi in considerazione i dati relativi all'anno precedente l'elaborazione del piano stesso riferiti al periodo 01/01-31/12. Il piano di gestione dei solventi dovrà essere tenuto in Azienda a disposizione dei competenti organi di controllo.

- Durante le fasi di avviamento ed arresto il gestore dovrà adottare tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo le emissioni **E19-E20-E21/E22-E23-E24-29-30-31**.

- Qualora il gestore accerti che, a seguito di malfunzionamento o avarie, il valore limite di emissione è superato:

a) informa tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A. territorialmente competente e adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;

b) sospende l'esercizio dell'attività fino a che la conformità non è ripristinata, se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana.

3) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono una frequenza almeno semestrale per le emissioni n.19 – 20 – 21/22 – 23 - 24 ed una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 - 3 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 18 – 28 – 29 – 30 - 31.

3) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

4) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.n.PGRE/8970 dell'11/08/2016 e successive integrazioni;

5) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.

6) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

7) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

8) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
 - a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Struttura Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
 - b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
 - c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Gli scarichi oggetto della presente autorizzazione sono S6 ed S8 (così denominati nella planimetria aggiornata al 31/10/2016 dello studio tecnico associato FA.RO. allegata alla documentazione presentata) e risultano costituiti da acque di raffreddamento, dell'addolcitore e dall'impianto chimico fisico classificate come acque reflue industriali.

Ci sono altri punti di scarico in pubblica fognatura indicati nella planimetria sopra citata:

- S3, S4, S7 scarichi di acque reflue domestiche sempre ammessi, purché si osservi il Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato come indicato anche al par. 4.1.1 della D.G.R. 1053/03 e pertanto non oggetto di autorizzazione;
- S2, costituito sia da acque reflue di origine domestica, sia da acque di condensa della centrale termica, ma vista la prevalenza delle acque derivanti dal metabolismo umano è classificabile anch'esso come scarico di acque reflue domestiche, di conseguenza sempre ammesso purché si osservi il Regolamento di fognatura e depurazione del Gestore del servizio idrico integrato, come indicato anche al par. 4.1.1 della D.G.R. 1053/03 e pertanto non oggetto di autorizzazione;
- S1, S5 scarichi di acque meteoriche derivanti dai pluviali e non oggetto di autorizzazione.

L'approvvigionamento idrico è da acquedotto.

Prescrizioni

1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **10.000 m³**.
2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura.
3. Il pozzetto di ispezione dovrà essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Dovrà essere reso accessibile al personale del Gestore del Servizio Idrico Integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
4. Le acque prelevate da fonti autonome dovranno essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato.
5. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
7. E' vietato, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
8. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06 e non possono essere scaricati in pubblica fognatura.
9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di idrocarburi e materiali solidi derivanti dalla lavorazione.

10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere mantenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.
11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al n° 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs 152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.
13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.

- Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico

Dalla previsione di impatto acustico redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale allegata alla domanda risulta:

- il rispetto dei limiti assoluti presso i confini interessati alle nuove sorgenti;
- il rispetto dei limiti differenziali di immissione ai recettori interessati dall'installazione delle nuove sorgenti.

Pertanto l'attività dell'Azienda risulta acusticamente compatibile con i limiti di legge.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere realizzata e condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.